

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 settembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2001, n. 67.

Revoca deliberazione consiliare n. 46 del 14 febbraio 2001
Pag. 7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2001, n. 68.

Conferimento al signor Gaetano Orticelli dell'incarico di consulente per la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 852.

Comune di Colferro (Rm). Programma integrato d'intervento denominato «Fontana dell'Oste». Delibere del consiglio comunale n. 46/98, n. 58/98, n. 48/2000. Approvazione.
Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 854.

Comune di Ariccia (Rm). Integrazione artt. 22 e 23 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per la costruzione delle serre. Legge regionale n. 34 del 12 agosto 1996. Approvazione Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 927.

Piano regionale di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 932.

Approvazione modalità per l'autorizzazione degli impianti e degli stabilimenti che operano in materia di produzione di mangimi per animali contenenti taluni prodotti . Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 933.

Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria: riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e la trasformazione dei rifiuti di origine animale Pag. 27

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GIU. 2001

=====

ADDI' **28 GIU. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ARACRI-CIARAMELLETTI-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 854

OGGETTO: _____ : Comune di Ariccia (Rm)

Integrazione artt. 22 e 23 delle Norma Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per la costruzione delle
Serrè. L.R. 34 del 12.08.1996 - APPROVAZIONE



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 05.09.1972, n.8;

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72;


VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36;

Vista la legge regionale 12 agosto 1996, n. 34;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;



Premesso che il Comune di Ariccia (Rm) è dotato, ai fini urbanistici, di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1708 del 26.04.1977;

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 07.01.1999, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Ariccia ha adottato, ai sensi della legge regionale 12.08.1996, n. 34, una modifica degli artt. 22 e 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. finalizzata ad integrare la normativa vigente per le zone agricole al fine di consentire la costruzione delle serre secondo i criteri enunciati dalla L.R. n. 34/96;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 26.04.1999, con la quale il Comune ha preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

OF Visti i pareri ^{A CONDIZIONE,} n. 1818 del 19.02.1999 e n. ³⁴⁸⁵~~3845~~ del 22.04.1999, rispettivamente resi dagli Assessorati competenti, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/1974 e della legge regionale 03.01.1986, n. 1 e successive modifiche, in sede di valutazione della variante generale, adottata dal Comune di Ariccia ed attualmente in istruttoria presso l'Assessorato Urbanistica e Casa;

Considerato che gli atti di che trattasi, trasmessi all'Assessorato Urbanistica e Casa, per l'approvazione di competenza, sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/87, all'esame dell'Area 13 D – Pianificazione Copianificazione Centro;

Vista la relazione n. 5/LB del 28.09.2000, con la quale la predetta Area ha espresso il parere che la variante di che trattasi sia meritevole di approvazione, con l'introduzione nel testo delle N.T.A. dell'articolo, riportato nel parere stesso, riguardante "Aree di demanio e private gravate da usi civici" che costituisce modifica da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67;

Vista la nota 7676/A del 30.10.2000 con la quale l'Assessorato all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche proposte dall'Area 13 D, del Dipartimento Urbanistica e Casa, al Comune di Ariccia, invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 26 del 29.11.2000, con la quale ^V Comune di Ariccia (Rm) ha controdedotto accettando integralmente le modifiche richieste dall'Area 13 D del Dipartimento Urbanistica e Casa;

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto parere dell'Area 13 D del Dipartimento Urbanistica e Casa, n. 5/LB del 28.09.2000, che si allega alla presente delibera (allegato A) di cui costituisce parte integrante;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Per i motivi e con le modifiche contenute nel parere dell'Area 13 D – Pianificazione Copianificazione Centro – del Dipartimento Urbanistica e Casa n. 5/LB del 28.09.2000, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegato sotto la lettera "A", è approvata la variante agli artt. 22 e 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., al fine di consentire la costruzione delle Serre, adottata dal Comune di Ariccia (Rm) con deliberazione consiliare n. 6 del 07.01.1999. *Vistate*
all'Assessore all'Urbanistica e Casa -

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, punto 32 della Legge 15.05.1997, n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

3 LUG. 2001



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

All. "A"

Area 13 D Servizio 1

Roma, li 28.09.2000

Prot. N. 5/LB REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

ALLEG. alla DELIB. N. 854
DEL 28 GIU. 2001

Oggetto:

Oggetto: Comune di Ariccia (RM).
Integrazione agli artt. 22 e 23 delle NTA del PRG vigente per la costruzione delle serre.
Deliberazione consiliare n. 6 del 7.1.1999.
LR n. 34/96

PARERE DELL'AREA CENTRO

Vista la nota del 27.5.1999, senza protocollo, con la quale l'A.C. di Ariccia ha trasmesso, per la predisposizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 34/96, gli atti relativi alla variante alle NTA indicata all'oggetto;

Accertata la regolarità formale degli atti trasmessi;

PREMESSO

Il Comune di Ariccia è dotato di PRG approvato con DGR n. 1708 del 26.04.77 e di Variante Generale adottata con deliberazione consiliare n. 72 del 16.06.97, in regime di salvaguardia obbligatoria; ricade altresì nell'ambito del PTP n. 9 approvato con L.R. 24//98, successivamente modificata;

Con deliberazione consiliare n. 6 del 7.1.99 l'A.C. ha adottato una variante alle NTA finalizzata ad integrare la normativa vigente per le zone agricole per consentire la costruzione delle serre, secondo i criteri enunciati dalla L.R. 34//96;

A seguito della pubblicazione della variante non sono state presentate osservazioni e l'A.C. ne ha preso formalmente atto con deliberazione consiliare n. 52 del 26.4.99;

CONSIDERATO

Dall'esame degli atti inoltrati si deduce che la proposta di integrazione alle NTA consiste nel recepimento delle disposizioni contenute nella richiamata L.R. 34/96 con la seguente modifica:

- Riduzione della superficie massima coperta dalle serre al 50% nei casi di lotti inferiori a 5000 mq. e al 35% nel caso di lotti superiori;

L'integrazione alle NTA proposta dall'A.C. discende dalla necessità ed opportunità di disciplinare gli interventi di costruzione delle nuove serre ed il rilascio delle concessioni per quelle già ultimate in modo conforme alla intervenuta L.R. 34//96; tale materia risulta infatti non disciplinata nelle NTA dello strumento urbanistico vigente, e disciplinata in modo non conforme alla intervenuta LR 34/96, in quanto adottata prima dell'entrata in vigore della legge stessa, dalle NTA della Variante Generale, in salvaguardia obbligatoria;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

RITENUTO

Tale variante risulta ammissibile pur se la richiamata LR 34/96 è stata nel frattempo modificata con LR 39/99, in quanto gli aspetti contenuti nella legge di modifica risultano comunque disciplinati nella variante in oggetto secondo criteri più restrittivi ed attenti ad assicurare un corretto inserimento nell'ambiente delle strutture considerate; quanto alla integrazione all'art. 2 della LR 34/96, introdotta dalla LR 39/99, essa è comunque vigente;


Relativamente ai pareri previsti dalla legge 2.2.1974, n.64, art.13 e dalla legge regionale 3.1.1986, n.1, art.2, di competenza rispettivamente dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali e dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale si può fare utilmente riferimento a quelli rilasciati a condizione dalle predette strutture, in sede di valutazione della variante generale con nota 19.2.1999, n.1818 e 22.4.1999, n.3485, in quanto gli aspetti considerati non sono rilevanti e innovativi rispetto alle scelte urbanistiche assunte dall'Amministrazione comunale in tale sede;

Tuttavia, per quanto concerne gli usi civici, come prescritto nel citato parere 22.4.1999, n.3485, è necessario sia introdotto d'ufficio nel testo delle norme tecniche di attuazione apposito articolo allo scopo di assolvere compiutamente alla problematica usi civici e alle prescrizioni contenute nell'art.2, comma 1, punto 4 della legge regionale 1/86, atteso che per i fondi di demanio civico interessati dalle zone omogenee "E" Agricole ossia per i terreni censiti al catasto al foglio 10, particelle 747 -581-816-827 l'articolo "Aree di Demanio e private gravate da usi civici", che di seguito si riporta è tale da salvaguardare la conservazione degli usi civici:

"Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi"

"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme .

- a) *"le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";*
- b) *"le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) *"le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;*
- d) *"le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla Legge 10.06.1927 n.1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art.32 della stessa legge 1766/27";*
- e) *"le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) *"le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della Legge 1766/27"*





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

"Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella Legge 1766 del 1927."

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G, che dovesse interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza."

Relativamente alla compatibilità della variante normativa proposta con le norme di tutela previste dalla L.R. 24/798, queste sono da ritenersi comunque prevalenti nelle zone oggetto di vincolo ai sensi della L. 1497/39 e 431/85;

Ritenuta dunque ammissibile la presente variante nel rispetto – relativamente alle distanze minime dalle strade – dell'art. 4 della LR 34/96, come modificato dall'art.2 della L.R.39/99 intervenuta successivamente all'adozione della Variante;

Alla luce delle precedenti considerazioni questa Struttura è del

PARERE

Che l'integrazione agli artt. 22 e 23 delle NTA del vigente PRG, adottata dal Comune di Ariccia con deliberazione consiliare n. 6 del 7.1.99, costituente altresì integrazione e variante alle NTA della Variante Generale in salvaguardia obbligatoria, sia ammissibile e meritevole di approvazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e – relativamente alle distanze minime dalle strade- 4 della LR 34/96 come modificati dalla LR 39/99, con l'introduzione nel testo normativo dell'articolo "Aree di Demanio e private gravate da usi civici", riportato in premessa, che costituisce modifica da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 765/67,

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr. Arch. Lucia Bontempo

IL DIRIGENTE DELL'AREA 13/D
Dr. Arch. Antonio Bianco

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 13
Dr. Arch. Massimo RIVERSI